



Regione Lombardia

**ORGANISMO PAGATORE
REGIONE LOMBARDIA**

**Manuale delle procedure e dei controlli per l'aiuto
all'ammasso privato dei formaggi Reg. delegato (UE)
n. 591/2020 della Commissione.**

Premessa

Il presente addendum al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'aiuto all'ammasso privato dei formaggi, definisce le modalità operative per la gestione di tutti i controlli previsti per l'ammasso privato dei formaggi di cui al Reg. (UE) n. 591/2020 del 30 aprile 2020 pubblicato il 4 maggio 2020 ed in vigore dal 5 maggio 2020.

PARTE I

1 Verifica amministrativa

Ricezione della domanda tramite Sis.Co a partire dal 7 maggio 2020.

2 Check list del dossier

La check list viene compilata durante l'iter procedurale relativo ad ogni domanda di ammasso ed è firmata a conclusione dell'iter dal responsabile del procedimento dell'OPR.

La check list deve contenere:

- la verifica della domanda di aiuto;
- la verifica dei requisiti di ammissibilità del contratto di ammasso
- la verifica del verbale di controllo iniziale di ammissione all'ammasso;
- la verifica, se sottoposto a controllo in itinere, del relativo verbale;
- la verifica del verbale finale di svincolo dall'ammasso;
- la verifica della domanda di pagamento;
- la verifica, se necessario, dell'informativa antimafia.

3 Controlli fisici

Le tipologie di controllo previste sono indicate all'art.60 del reg.esecuz. UE 1240/2016 (*riportato infra*) con le deroghe previste dall'art.5 del regolamento 591/2020

a) Controlli iniziali di conclusione dei contratti

Il controllo da parte dell'OD sarà effettuato entro 30 gg dalla data di ricevimento della domanda di ammasso. L'OD effettua per ciascuna domanda il controllo fisico almeno del **5% dei lotti che rappresenti almeno il 5% del totale oggetto del contratto** in modo da assicurare che il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti dei lotti all'ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande d'aiuto.

b) Controlli in itinere

Durante il periodo contrattuale di ammasso l'OD effettua un controllo senza preavviso sulla presenza dei prodotti nel deposito.

L'OD effettua un esame della contabilità di magazzino e dei documenti giustificativi quali bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché verifica la presenza dei prodotti in deposito ed effettua il controllo fisico con pesatura, sul 5% del 5% verificato dal punto di vista amministrativo, in modo da assicurare per quanto riguarda gli altri aspetti, il peso, l'identificazione dei prodotti e la natura dei prodotti.

Nel caso in cui ci siano irregolarità significative per almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposto a controllo intermedio, si provvede a determinare un campione più ampio al controllo.

c) Controlli finali di svincolo dall'ammasso

Al termine del periodo contrattuale, l'OD effettua un controllo almeno sulla metà dei contratti. Per ogni contratto si verifica peso e identificazione del prodotto all'ammasso mediante il controllo fisico di almeno il 5% dei quantitativi all'ammasso in modo da assicurare per quanto riguarda gli altri aspetti, il peso, l'identificazione dei prodotti e la natura dei prodotti.

I controlli in fase di svincolo possono prevedere anche la verifica della contabilità di magazzino o contabile.

In tutti questi casi l'OD effettua il controllo e redige un apposito verbale che deve essere conservato nel fascicolo della domanda.

Come regola generale, si evidenzia che, ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e la documentazione controllata dai funzionari dell'OD è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo della domanda.

Articolo 60 Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

1. Per tutti i lotti conferiti all'ammasso, l'organismo pagatore effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, per verificare i quantitativi contrattuali indicati all'articolo 49. I controlli comprendono un esame del registro del magazzino di cui all'articolo 52, paragrafo 5 e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

Per le carni, i controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato e, per l'olio di olio di oliva, prima della sigillatura ufficiale dei contenitori.

In circostanze debitamente giustificate, l'organismo pagatore può prorogare fino a 15 giorni il periodo di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2. Oltre ai controlli di cui al paragrafo 1, è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

Per i formaggi, i controlli fisici sono effettuati su tutti i lotti per accertarne il quantitativo contrattuale.

3. Durante il periodo di ammasso, l'organismo pagatore procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato. Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti. Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati a norma del paragrafo 2, salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il controllo senza preavviso di cui al primo comma non è necessario se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano uscire dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli

4. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, o prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti laddove si applichi l'articolo 53, paragrafo 3, l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Oltre ai controlli di cui al primo comma, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

5. Se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano essere ritirati dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli, i controlli di cui ai paragrafi 3 e 4 possono limitarsi a verificare la presenza e l'integrità dei sigilli.

Art.5 reg. ue 591/2020

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può: a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, i controlli fisici per accertare il quantitativo contrattuale sono eseguiti su un campione statisticamente rappresentativo almeno del 5 % dei lotti, che includa almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all'ammasso.

3. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

4 Separazione delle funzioni di controllo

I controlli sono effettuati dagli OD.

Le tipologie di controllo sopra individuate devono essere effettuate da funzionari o addetti differenti ed espressamente incaricati. In particolare i controlli iniziali di ammissione all'ammasso e quelli finali di svincolo dall'ammasso devono essere effettuati da funzionari diversi; quelli in itinere e le altre tipologie di controllo possono essere effettuati dal medesimo funzionario che effettua uno dei controlli precedenti.

Il responsabile del procedimento, oltre alla costituzione del fascicolo del beneficiario, può effettuare anche una delle tipologie di controllo previste.

Al termine di ogni controllo effettuato, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un verbale (come da modelli allegati).

Procedura per i controlli fisici

ACCERTAMENTO INIZIALE

Controllo iniziale di ammissione all'ammasso

L'OD competente per territorio, ricevuta la comunicazione di ammasso da parte di OPR, procede all'accertamento, presso il magazzino del beneficiario, di ammissibilità dei prodotti all'aiuto ed alla verifica delle condizioni che impediscano la possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso del periodo di ammasso contrattuale.

Tale verifica è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte di OPR della domanda di aiuto.

I controlli amministrativo-contabili sono effettuati sulla totalità del prodotto oggetto di ammasso e in particolare devono essere finalizzati al riscontro:

I. della presenza del prodotto in magazzino e delle modalità di stoccaggio;

II. della contabilità di magazzino per la verifica:

della effettiva proprietà del formaggio per il quale è stato richiesto l'ammasso;

del numero delle forme e del loro peso;

- III. dell'ubicazione dei prodotti nel magazzino;
- IV. del peso delle forme assoggettate ad ammasso, tramite pesatura, di un campione minimo pari al 5% delle forme ammassate in ogni partita di produzione.

Si evidenzia che tra la data del contratto di ammasso e il controllo in loco per l'accertamento possono intercorrere fino a 30 gg (salvo proroga di un massimo di 15 giorni per motivi debitamente giustificati dallo Stato Membro), ciò sarà tenuto in debito conto da parte dei funzionari accertatori al momento del confronto tra il peso richiesto in domanda e la determinazione del peso ammissibile all'ammasso (per i formaggi "tipo grana" il calo peso è pari a 200 g per forma per mese).

- V. che alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale i formaggi che beneficiano di una DOP o IGP devono avere un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal relativo disciplinare mentre gli altri formaggi devono avere un'età minima corrispondente a un normale periodo di maturazione;
- VI. del perdurare delle condizioni di idoneità dei locali di stoccaggio;
- VII. una verifica dell'assenza di altre richieste di ammasso o contratti di ammasso relativi alla partita di formaggio oggetto di controllo, ovvero che le forme ammassate non siano state oggetto di precedenti contratti di ammasso. Tale accertamento sarà effettuato verificando l'assenza di timbri identificativi dell'Autorità competente, sulle forme oggetto di ammasso.

L'OD, laddove al momento del controllo non sia possibile sigillare i prodotti per contratto, per lotto all'ammasso o per quantitativo inferiore, deve apporre su ogni forma oggetto dell'ammasso la timbratura recante un marchio identificativo, al fine di garantire l'insostituibilità delle forme durante il periodo di ammasso.

A conclusione delle operazioni di controllo viene compilato il cartellino identificativo della partita sottoposta ad ammasso (modello III) che deve essere posizionato in maniera visibile all'inizio ed alla fine della scalera/e o del telaio ove sono ammassati i formaggi (sui cartellini dovrà essere eventualmente indicata, con una freccia posta manualmente, la direzione in cui procede la partita ammassata).

Al termine delle operazioni di controllo, l'OD redige uno specifico verbale (modello IV), in duplice copia, firmato dal funzionario incaricato dell'OD e dal legale rappresentante dell'ammassatore o da un suo delegato.

Una copia del verbale rimane, in originale, presso il magazzino/l'ammassatore, e l'altra copia deve essere inviata dall'OD ad OPR per essere inserita nel dossier della domanda.

Il verbale deve riportare:

- a) generalità dell'ammassatore e del legale rappresentante;
- b) ubicazione del magazzino;
- c) data di conferimento all'ammasso;
- d) tipologia di prodotto con indicazione del codice NC 0406;
- e) l'origine dei formaggi con indicazione del caseificio produttore e la data di produzione;
- f) peso netto totale;
- g) peso medio delle forme;
- h) numero e tipologia (ove prevista) delle forme;

Il verbale deve riportare inoltre la dichiarazione del funzionario dell'OD che attesti:

- la presenza in magazzino;
- la data di fine del periodo di ammasso contrattuale;
- la sussistenza delle condizioni di idoneità dei locali di stoccaggio;
- la raggiunta età minima prevista dalla normativa comunitaria di cui all'art.3 del Reg. 1852/15, per l'ammasso;
- se del caso, l'avvenuta identificazione delle forme con gli appositi marchi.

1) Obblighi dell'ammassatore al momento dell'ammasso

Nel momento in cui il prodotto viene immagazzinato, l'ammassatore è tenuto a:

- fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili, predisporre le forme ammassate in maniera contigua (per scalera) esponendo gli elementi identificativi quali matricola, marchiatura, data di produzione verso l'esterno e singolarmente identificabili;
- predisporre la documentazione comprovante la proprietà delle forme ammassate, e nel caso di strutture cooperative e consortili, il legale possesso del prodotto;
- certificare la qualità sana, leale, mercantile mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 o marchiatura da parte del relativo Consorzio di Tutela. Le eventuali autocertificazioni saranno oggetto di verifica a campione effettuata da parte degli Organi preposti.
- compilare il registro di carico e scarico di magazzino, dedicato ai formaggi soggetti al contratto di ammasso;

Il registro di carico e scarico deve essere riferito alle quantità di forme per partita raggruppate per matricola di caseificio di produzione e i rispettivi quantitativi devono essere verificati, pesati e immagazzinati e inoltre deve esservi annotato il numero di contratto.

Il registro nella colonna "carico" deve comprendere anche una dicitura "ubicazione locale magazzino" che consenta l'individuazione delle partite e del luogo fisico di stoccaggio. Deve essere prevista una colonna "scarico" per l'apposizione della data, timbro e firma dell'OD accertatore.

2) Obblighi dell'ammassatore a seguito dell'ammissione all'ammasso

L'ammassatore, a seguito dell'ammissione all'ammasso della partita di formaggio, si impegna a:

- a) non modificare la composizione della partita sotto contratto durante la vigenza dello stesso;
- b) tenere una contabilità di magazzino;
- c) permettere agli OD di effettuare, in qualsiasi momento, i controlli relativi a tutte le obbligazioni contrattuali;
- d) conservare la partita di formaggio oggetto dell'ammasso a proprie spese e a proprio rischio per il periodo stabilito nel/i contratto/i;
- e) non vendere, commercializzare, cedere o sostituire la partita di formaggio oggetto del contratto, o parti di essa, prima della fine del periodo di ammasso;
- f) chiedere all'OPR il controllo finale per lo svincolo per lotti interi;
- g) tenere aggiornato il registro di carico e scarico;

3) Condizioni di ammasso

L'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Le categorie di formaggio per le quali è prevista la concessione dell'aiuto dell'Unione sono quelle relative ai codici NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non sono idonei ad essere conservati oltre il periodo necessario di maturazione di cui all'articolo 2 del sopra citato regolamento.

Come stabilito all'articolo 2 del regolamento in oggetto, i formaggi da ammassare devono essere stati prodotti in Italia, essere di qualità sana, leale e mercantile ed avere sin dalla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una Denominazione DOP o IGP, a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Come precisato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 2224 del 5 maggio 2020, **i formaggi generici**, che non beneficiano di una DOP o di una IGP a norma del regolamento (UE) n.1151/2012 **e che non possono essere classificati come simili ai formaggi a DOP o IGP, devono avere all'inizio dell'ammasso contrattuale un'età minima che consenta l'immissione al consumo ed essere idonei a sostenere una stagionatura di almeno 60 giorni** e quindi con la condizione che il prodotto, uscito dalla conservazione, mantenga intatte le caratteristiche che aveva all'inizio del periodo di conservazione.

Nel caso particolare della cagliata, può essere ammissibile al regime purché il prodotto rimanga congelato durante l'intero periodo di conservazione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche nel corso del periodo di ammasso minimo di 60 giorni.

Per quanto riguarda, invece, i formaggi che hanno caratteristiche simili a quelli che beneficiano di una DOP o IGP a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, con particolare riferimento al peso delle singole forme, al tenore di acqua, alle caratteristiche di durezza della pasta e alla ordinaria età di immissione al consumo (es. formaggi tipo grana e pecorino tipo romano), devono avere la stessa stagionatura prescritta per il formaggio DOP o IGP per il quale è richiesto il periodo di stagionatura più basso. Per i formaggi tipo grana l'età minima sarà quindi di nove mesi.

- a) Il formaggio alla data di inizio dell'ammasso deve avere l'età minima prevista dall'art. 3 comma 1 del Reg. (UE) 1852/15:
 - a1) un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal Disciplinare per i formaggi che beneficiano di una DOP o di una IGP a norma del Reg (UE) 1151/2012;
 - a2) almeno 9 mesi compiuti di età per i formaggi "tipo grana";
 - a3) almeno 60 giorni compiuti di età per i formaggi a pasta dura.

L'età minima prevista per l'ammissione all'ammasso si calcola a partire:

- per il punto a1) e a2) dal primo giorno del mese successivo a quello di produzione;
 - per il punto a3) dal primo giorno della settimana successiva a quella di produzione.
- b) I formaggi oggetto di contributo devono essere di qualità sana, leale e mercantile, prodotti in Italia e recare impresso a carattere indelebile oppure con un altro sistema riconosciuto:
 - il numero (casello) dell'impresa di produzione in cui sono stati fabbricati;
 - il mese e l'anno o la data completa di fabbricazione.

- c) Le forme oggetto di un contratto di ammasso devono riportare un marchio specifico, apposto all'inizio dell'ammasso dall'OD, che consenta l'identificazione rispetto ad altri formaggi non oggetto di ammasso.
- d) I formaggi oggetto del contratto non devono essere stati oggetto di un precedente contratto di ammasso.
- e) Il lotto di formaggio oggetto d'ammasso deve essere costituito da almeno 0,500 tonnellate.
- f) Le forme oggetto di ammasso devono essere immagazzinate per matricola di caseificio e/o per mese di produzione qualora la partita fosse costituita da forme prodotte da caseifici diversi e/o in mesi diversi.
- g) Il periodo minimo di ammasso da rispettare deve essere pari a 60 giorni prima di poter chiedere l'eventuale svincolo rispetto al periodo massimo di sottomissione all'ammasso.
- h) I locali adibiti allo stoccaggio devono possedere riconoscimento di idoneità.
- i) Il contraente deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo i documenti che consentano di accertare:
 - la proprietà al momento dell'ammasso, desunta dai documenti commerciali (fatture);
 - l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
 - la presenza in deposito;

Inoltre il contraente, o un suo delegato quale responsabile del magazzino, tiene a disposizione nel deposito stesso tutta la contabilità di magazzino recante:

- l'individuazione, mediante numero di contratto dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
- le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
- il numero di forme e il loro peso, per partita;
- l'ubicazione dei prodotti in deposito.

ACCERTAMENTO INTERMEDIO

Controllo in itinere

Il controllo in itinere verifica che le forme oggetto di ammasso siano presenti presso il magazzino di stoccaggio e che non siano state sostituite con altre forme.

Il controllo viene effettuato dall'OD, durante il periodo di stoccaggio dei prodotti sotto contratto di ammasso e riguarda almeno il 5% del quantitativo totale oggetto del contratto e deve essere rappresentativo.

L'OPR, in accordo con l'OD, provvede al controllo in itinere, che si articola in:

- un controllo amministrativo sulla contabilità di magazzino dell'ammassatore e dei documenti giustificativi (bollettini di pesata, distinte di consegna, ecc);
- una verifica materiale che consenta l'identificazione delle forme e l'accertamento fisico del peso di una quantità di prodotto pari almeno al 5% del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.

I risultati dei controlli in itinere sono riportati in uno specifico verbale (modello V) che deve contenere:

- le generalità del funzionario incaricato del controllo;

- l'indicazione del numero delle forme, del loro peso medio e del peso complessivo della partita oggetto di ammasso controllata;
- l'indicazione dell'esito dell'esame della contabilità di magazzino;
- il riscontro del peso del campione di forme sottoposto a controllo.

ACCERTAMENTO FINALE

Comunicazione di svincolo dell'ammasso

L'ammassatore comunica all'OPR l'intenzione di svincolo (modello VI) di una partita oggetto di contratto di ammasso. Tale comunicazione viene effettuata tramite PEC ad OPR.

La comunicazione di svincolo deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di svincolo indicata nel contratto di ammasso, oppure almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di svincolo dell'ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo di ammasso indicato nel contratto.

Lo svincolo può avvenire a condizione che il periodo di tempo minimo di ammasso pari a 60 giorni sia stato rispettato.

Lo svincolo anticipato parziale non è ammesso.

Controllo finale di svincolo dall'ammasso

Dopo aver ricevuto la comunicazione di svincolo, l'OD effettua, su comunicazione di OPR, il controllo finale di svincolo dall'ammasso per verificare che le forme oggetto di ammasso siano conformi a quanto ammesso con il contratto d'ammasso.

Il controllo sarà effettuato a campione sulla totalità dei contratti e consisterà nella pesatura ed identificazione dei lotti interessati all'ammasso.

L'esito del controllo è riportato in un apposito verbale di controllo finale (modello VII) in cui si attesta il mantenimento in ammasso dello stesso prodotto originariamente ammesso all'ammasso.

Il verbale deve contenere:

- a) le generalità del magazzino e dell'ammassatore;
- b) le generalità del funzionario dell'OD incaricato del controllo;
- c) la tipologia del formaggio ammassato;
- d) il giorno di inizio del contratto di ammasso;
- e) l'esito della verifica del riscontro delle forme;
- f) la data di uscita;
- g) il caseificio produttore;
- h) il numero, la tipologia e il peso delle forme;
- i) il mese e l'anno o la data completa di produzione;
- j) il peso totale;
- k) l'esito della verifica;
- l) l'eventuale quantitativo di forme che rimangono sotto contratto e il loro peso;
- m) la firma del funzionario dell'OD incaricato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia, una all'ammassatore e l'altra che completa il fascicolo di domanda presso l'OD.

ALTRI ACCERTAMENTI

Spostamento del lotto oggetto di ammasso

Lo spostamento del lotto di formaggio oggetto di ammasso può avvenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende spostare da un magazzino a un altro magazzino la partita oggetto di ammasso contrattuale, deve comunicarlo entro 5 giorni lavorativi all'OPR, che redige un apposito verbale, dopo l'effettuazione delle dovute verifiche, controllando, in particolare, che le forme per le quali è stato richiesto lo spostamento siano effettivamente spostate e che non vengano sostituite.

Nell'eventualità di cause di forza maggiore (incendio, allagamento, distruzione fortuita del magazzino di stoccaggio) l'ammassatore comunica all'OPR entro 48 ore dall'evento di aver spostato la partita di ammasso in un altro magazzino.

Il ritardo o la mancata comunicazione dello spostamento provoca la decadenza del premio e di conseguenza l'incameramento della fidejussione con una cauzione di importo pari a 20,00 € per tonnellata a favore dell'OPR in conformità al capo IV, sez. 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

Riduzione delle quantità di prodotto oggetto del contratto di ammasso

Nel caso in cui la partita oggetto di contratto subisca una riduzione, totale o parziale, per causa di forza maggiore l'ammassatore è tenuto a comunicarlo formalmente ad OPR entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione idonea a comprovare l'evento (denuncia di furto, incendio, ecc.).

In presenza di cause di forza maggiore, documentate e riconosciute da OPR, l'aiuto è erogato in relazione alla partita di formaggio ammassato e al periodo di detenzione effettiva e comunque per il periodo minimo di detenzione previsto pari a 60 giorni, qualora non sia decorso il periodo minimo.

Fatte salve le cause di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso.

Fatte salve le cause di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore al 95%, ma pari almeno all'80% del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà.

Fatte salve le cause di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80% del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso, di cui ai punti precedenti.

Inoltre, qualora sia accertato che il beneficiario abbia agito deliberatamente o per negligenza, OPR può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.

In tutti gli altri casi il contratto di ammasso viene annullato dall'OPR e di conseguenza l'incameramento della fidejussione con una cauzione di importo pari a 20,00 € per tonnellata a favore dell'OPR in conformità al capo IV, sez. 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

RELAZIONE DI AUDIT

Dopo ciascun controllo in loco l'OD redige un verbale (di cui ai modelli allegati) in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Oltre gli elementi previsti per i diversi controlli, devono essere riportati (vedi integrazioni ai verbali):

- (a) la data e l'ora di inizio del controllo;
- (b) precisazioni sul preavviso dato;
- (c) la durata del controllo;
- (d) i responsabili presenti;
- (e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
- (f) i risultati e le conclusioni;
- (g) l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinata dall'autorità preposta al controllo.

OPR registra i casi di inadempimento sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'art. 18, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

PARTE II

Modulistica

Modello I	Check list di ammissibilità della domanda
Modello II	Check list dossier
Modello III	Cartellino identificativo della partita ammassata
Modello IV	Verbale di controllo iniziale di ammissione all'ammasso
Modello V	Verbale di controllo in itinere
Modello VI	Comunicazione di svincolo dell'ammasso
Modello VII	Verbale di controllo finale di svincolo dall'ammasso

CHECK LIST - Ammasso Formaggi**MODELLO I****CHECK LIST – AMMISSIBILITÀ DOMANDA**

Beneficiario			
CUAA			
Data presentazione			
Protocollo			
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA			
	SI	NO	NN
Presenza della domanda di aiuto			
Presenza della firma (o eventualmente della firma digitale)			
Presenza della copia di un doc. d'identità in corso di validità			
Presenza di un riferimento al Reg. 591/2020			
Presenza di dati identificativi del richiedente			
Presenza della Fidejussione bancaria			X
Congruità dell'importo della fidejussione con il quantitativo richiesto			X
Identificazione del prodotto (codice NC)			
Indicazione del quantitativo di prodotto (tonnellate)			
Indicazione del quantitativo di prodotto (n° di forme)			
Indicazione del periodo di ammasso			
Indicazione del nome e indirizzo del luogo di ammasso			
Indicazione del numero di partita dell'ammasso			
Indicazione del numero di riconoscimento dello stabilimento			
Presenza della Relazione Illustrativa			
Presenza della Planimetria dei magazzini			
Ricezione documentazione integrativa			
Richiesta documentazione integrativa			
ESITO DELLA ISTRUTTORIA			
POSITIVO			
NEGATIVO			
PARZIALMENTE POSITIVO			

Funzionario istruttore _____

FIRMA _____

Data _____

CHECK LIST – DOSSIER

Numero domanda _____

Beneficiario			
CUAA			
P.IVA			
CONTENUTO DOSSIER:			
	SI	NO	NN
Presenza della domanda di aiuto			
Check list di ammissibilità domanda			
Presenza del contratto			
Presenza verbale di controllo iniziale di ammissione all'ammasso			
Presenza verbale di controllo in itinere			
Presenza richiesta di svincolo			
Presenza verbale di controllo svincolo			
Presenza della domanda di pagamento			
Presenza del certificato antimafia			

Funzionario istruttore

Data _____

MODELLO III

CARTELLINO IDENTIFICATIVO DELLA PARTITA AMMASSATA

Intestazione a: Organismo Pagatore della Regione Lombardia

OD: _____

Ammasso privato di formaggio ai sensi del reg.(UE) 591/2020

Impresa Ammassatrice _____

Codice di magazzino _____

Domanda d'ammasso prot. numero _____ del _____

Numero forme soggetto ad ammasso _____

Peso complessivo ammassato (Kg) _____

Data di inizio ammasso _____

Telai numero (nel caso del provolone) _____

Identificazione della/e scalera/e _____

Mese o data di produzione _____

Timbro e firma del funzionario dell'OD

Verbale di controllo iniziale di ammissione all'ammasso

Reg.(CE) 591/2020

Ammasso privato dei formaggi

Verbale di controllo iniziale di ammissibilità all'ammasso

Regione Lombardia struttura AFCP di _____

Il sottoscritto _____

funzionario incaricato dei controlli per l'ammasso privato del formaggio ai sensi del reg.(CE) 1852/15,

vista la domanda di ammasso n. _____ del _____ presentata dall'ammassatore

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONSTATATA

la presenza del prodotto ammassato nel magazzino

Cella _____

Scalera _____

VERIFICATO

- la contabilità di magazzino;
- i documenti attestanti la proprietà e la disponibilità del formaggio per il quale è stato richiesto l'ammasso;
- l'età minima prevista per l'entrata in ammasso ai sensi Reg.(UE) n. 1852/2015;
- il peso delle forme tramite pesatura diretta minima del 5% delle forme oggetto di ammasso, così come indicato nella tabella sottostante:

Numero forme pesate	Cella	Scalera/Telaio	Data di produzione (mese - anno)	Esito della pesatura (Kg)

ACCERTA

che le forme che hanno le caratteristiche per essere soggette ad ammasso (Codice NC/tipo _____) sono presenti in magazzino come di seguito riportato:

N. matricola caseificio	Cella	Scalera/telaio	Numero forme	Data di produzione (mese anno)	Peso	
					Medio forma (Kg)	Totale (Kg)
					TOTALE	

Dichiara inoltre che:

- le forme di formaggio sono state identificate nella loro totalità;
- le forme di formaggio sono ammassate esponendo gli elementi identificativi (matricola, marchiatura, data di produzione) verso l'esterno;
- le forme di formaggio ammassate non sono state oggetto di un precedente contratto di ammasso;
- sussistono le condizioni di idoneità dei locali di stoccaggio;
- i formaggi hanno le caratteristiche per essere soggette ad ammasso (qualità sana, leale e mercantile)
- per i formaggi DOP/IGP: le forme di formaggio sono marchiate o contrassegnate con il timbro del Consorzio di Tutela e riportano il numero dell'impresa di produzione e il mese di produzione;
- l'ammasso del prodotto ha inizio dal giorno di invio della domanda di aiuto ad OPR;
- il periodo di ammasso contrattuale avrà la durata di gg _____

NOTE:

Luogo e data

Firma del funzionario responsabile

PARTE RISERVATA AL BENEFICIARIO

Il sottoscritto

presa visione del verbale che precede, formula le seguenti osservazioni:

Dichiara inoltre di ricevere in data odierna copia del presente verbale.

Luogo e data

Firma del beneficiario/delegato

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso: Si No Tipo _____ Data _____
 Ora e data inizio controllo _____

PERSONE RESPONSABILI PRESENTI AL CONTROLLO

Cognome _____ Nome _____
 Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____
 valida fino al _____
 Struttura di appartenenza _____
 Presenza della delega/mandato : SI NO

EFFETTUATE LE SEGUENTI VERIFICHE

(elencare la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati)

ATTESTA CHE:

Il controllo ha avuto esito positivo

Il controllo ha avuto esito negativo*

(*) Elencare le non conformità riscontrate:

Sulla base delle non conformità riscontrate nell'allegato verbale è stato necessario procedere all'acquisizione di altra documentazione/effettuazione di altre verifiche:

N.B. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, le verifiche sono estese al 10% del prodotto.

Luogo _____ **Data e ora fine controllo** _____

Firma del funzionario responsabile

Firma del beneficiario/delegato

CERTIFICA

- 1) che le forme oggetto di ammasso sottoposte al controllo in itinere SONO / NON SONO state sostituite rispetto a quelle riscontrate nel controllo iniziale di ammasso;
- 2) che la verifica fisica del peso del campione corrisponde al valore medio riscontrato nel controllo iniziale di ammasso.

NOTE:

Luogo e data

Firma del funzionario responsabile

PARTE RISERVATA AL BENEFICIARIO

Il sottoscritto

presa visione del verbale che precede, formula le seguenti osservazioni:

Dichiara inoltre di ricevere in data odierna copia del presente verbale.

Luogo e data

Firma del beneficiario/delegato

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso: Si No Tipo _____ Data _____
 Ora e data inizio controllo _____

PERSONE RESPONSABILI PRESENTI AL CONTROLLO

Cognome _____ Nome _____
 Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____
 valida fino al _____
 Struttura di appartenenza _____
 Presenza della delega/mandato : SI NO

EFFETTUATE LE VERIFICHE INDICATE NEL VERBALE

ATTESTA CHE:

Il controllo ha avuto esito positivo Il controllo ha avuto esito negativo*

(*) Elencare le non conformità riscontrate:

Sulla base delle non conformità riscontrate nell'allegato verbale è stato necessario procedere all'acquisizione di altra documentazione/effettuazione di altre verifiche:

N.B. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, le verifiche sono estese al 10% del prodotto.

Luogo _____ **Data e ora fine controllo** _____

Firma del funzionario responsabile

Firma del beneficiario/delegato

Comunicazione di svincolo dell'ammasso

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE

Servizio Tecnico e Autorizzazione
Pagamenti Feasr e Feaga

PEC : opr@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Reg. Ce n. 1852/2015

Comunicazione di svincolo dall'ammasso privato di taluni formaggi

Il/la sottoscritto/a

Nato/a ail

nella sua qualità di

della ditta.....

C.F.....P.I

con sede in

Via.....n Cap

Con riferimento al contratto di ammasso n. prot. _____ del _____

COMUNICA

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1852/2015, che le operazioni di svincolo di TUTTE le forme di formaggio oggetto del contratto di ammasso avranno inizio il _____ (almeno 5 gg lavorativi prima del periodo massimo di ammasso previsto dal contratto o dell'inizio delle operazioni di svincolo dell'ammasso, se i prodotti sono svicolati prima della scadenza del periodo di ammasso indicato).

DATA

FIRMA

2) a seguito della presenza di forme irregolari pari al _____ , _____ % del totale delle forme oggetto di ammasso il contributo è erogabile per tonn. _____ che risultano regolari;

3) che la richiesta di svincolo dell'ammasso è pervenuta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di svincolo.

Luogo e data

Firma del funzionario responsabile

PARTE RISERVATA AL BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____

presa visione del verbale che precede, formula le seguenti osservazioni:

Dichiara inoltre di ricevere in data odierna copia del presente verbale.

Luogo e data

Firma del beneficiario/delegato

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso: Si No Tipo _____ Data _____
 Ora e data inizio controllo _____

PERSONE RESPONSABILI PRESENTI AL CONTROLLO

Cognome _____ Nome _____
 Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____
 valida fino al _____
 Struttura di appartenenza _____
 Presenza della delega/mandato : SI NO

EFFETTUATE LE SEGUENTI VERIFICHE

elencare la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati

ATTESTA CHE:

Il controllo ha avuto esito positivo

Il controllo ha avuto esito negativo*

(*) Elencare le non conformità riscontrate:

Sulla base delle non conformità riscontrate nell'allegato verbale è stato necessario procedere all'acquisizione di altra documentazione/effettuazione di altre verifiche:

N.B. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, le verifiche sono estese al 10% del prodotto.

Luogo _____ **Data e ora fine controllo** _____

Firma del funzionario responsabile

Firma del beneficiario/delegato
